

DICHIARAZIONI

Errori nel 730: tempi e modalità di correzione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Cosa fare se ci si accorge di un **errore nel 730/2019 già inviato**? **Dopo la scadenza di ieri, 23 luglio**, del termine di presentazione del 730 all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista, è possibile ancora **modificare la dichiarazione dei redditi** presentata.

In tal caso, decorso anche il termine per procedere ad una dichiarazione "rettificativa" nei termini, è possibile ancora elaborare un **modello 730 integrativo**.

Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una **situazione più favorevole** al contribuente; potrebbe infatti trattarsi di una modifica che determina un **maggiore credito/minor debito** oppure un **maggior importo a debito/minor credito** oppure ancora un errore che lascia l'imposta invariata.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari e l'integrazione e/o la rettifica comportano un **maggiore credito** o un minor debito (ad esempio, **per oneri non indicati** nel modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, a causa di correzioni che non modificano la liquidazione delle imposte), **a sua scelta può**:

- **presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730** completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella **casella "730 integrativo"** presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere **comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato** anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per il **controllo della conformità dell'integrazione**;
- **presentare un modello Redditi Persone fisiche 2019**, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. In tal caso, il modello Redditi PF può essere presentato:
- **entro il 2 dicembre** - dichiarazione **correttiva nei termini** – la legge di conversione del decreto crescita, [articolo 4-bisL. 34/2019](#), ha spostato la scadenza delle dichiarazioni dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre (essendo di sabato la scadenza è prorogata a lunedì 2 dicembre);
- entro il termine di presentazione del **modello Redditi PF relativo all'anno successivo** - dichiarazione integrativa Modello Redditi PF 2019 (periodo 2018) **presentata entro il 30 novembre 2020**;
- **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - dichiarazione integrativa – [articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#). In

questo caso, l'importo a credito potrà essere **utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), per eseguire il versamento di debiti maturati a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

Al di fuori di queste ipotesi **non è possibile "scaricare" nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno (730/2020) spese sostenute nell'anno 2018**.

Se invece gli elementi della dichiarazione mancanti comportano una dichiarazione con un **minor credito o un maggior debito** occorre utilizzare **esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche 2019** entro:

- il **2 dicembre 2019** – dichiarazione **correttiva nei termini** - in questo caso, se dall'integrazione emerge un **importo a debito**, il contribuente dovrà procedere al **contestuale pagamento del tributo dovuto**, degli interessi calcolati al tasso legale (nel 2019 pari allo 0,8% annuo) con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'**articolo 13 D.Lgs. 472/1997** (ravvedimento operoso);
- il **termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo - dichiarazione integrativa** - in questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà **versare il tributo dovuto**, gli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera **e le sanzioni** in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - **dichiarazione integrativa** - [articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà **versare il tributo dovuto**, gli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera **e le sanzioni** in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa **non sospende le procedure avviate con la trasmissione del modello 730**: pertanto, non viene meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi (o trattenere le somme dovute) in base al modello 730.

Infine, resta fermo il termine del **30 settembre per comunicare per iscritto al sostituto di imposta**, sotto la propria responsabilità, **di versare un secondo acconto di imposta inferiore** o di **non effettuare alcun versamento**; tale caso si verifica quando il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca **sia trattenuta in misura minore** rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)